



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI (FARINETTA) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). "SAN SEVERINO – SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE" – COMUNE DI POZZONOVO (PD):

1. Fatto salvo il massimale previsto dal D MiSE 10 settembre 2010, garantire al Comune di Pozzonovo (PD), quale misura compensativa di natura territoriale, il versamento di euro 2.220,00 (euro duemiladuecentoventi/00) annui a fronte dei costi aggiuntivi che l'Ente territoriale dovrà affrontare per la manutenzione ordinaria della viabilità interessata dall'esercizio dell'impianto termoelettrico. Il versamento sarà quietanzato entro e non oltre il mese di giugno di ciascun anno a partire da quello successivo alla messa in esercizio.
2. Eseguire una indagine olfattometrica, ante e post-operam, in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Trasmettere le indagini alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al competente Dipartimento Provinciale di Padova di ARPA Veneto.
3. Rispettare le prescrizioni di carattere particolare e di carattere generale, contenute nel parere del Consorzio di bonifica Adige Euganeo acquisito al protocollo regionale n. 258860 del 17 luglio 2020 e confermate con nota del 5 ottobre 2020 protocollo regionale n. 423360.
4. Rispettare le prescrizioni, in via di emanazione, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. 211778109), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-ED-22-08-2019-PD386287).
6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotta) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



8. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (657 MWh/anno);
 - b. sala quadri e pompe (10 MWh/anno);
 - c. strutture agricolo-produttive – stalle (300 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
11. Con riferimento ai precedenti punti, resta salvo il rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell'Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
12. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
13. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
14. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Pozzonovo (PD).
15. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
16. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
17. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Pozzonovo (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 2.407 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
19. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.



21. Mantenerne il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dello 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%):

Parametro	Limite
Polveri	20 mg/Nm ³
	5 mg/Nm ³ [1]
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	150 mg/Nm ³
	100 mg/Nm ³ [1]
Carbonio organico totale COT [2]	20 mg/Nm ³
Ammoniaca [3]	5 mg/Nm ³
[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010.	
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5 ne prevedano l'inclusione.	
[3] Si applica nel caso si siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.	

25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
26. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
28. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
29. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
30. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
31. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.



32. Presentare alla Provincia di Padova – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A “digestato agrozootecnico” al DM 25 febbraio 2016.
33. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità e nei casi previsti dall'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
34. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
35. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato agrozootecnico”, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
36. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Padova, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
37. Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova.
38. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
39. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
40. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
41. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
42. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
43. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Pozzonovo (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
44. Contestualmente all'invio di cui al punto precedente, trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
45. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
46. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione



ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Pozzonovo (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di dismissione dell'impianto.

47. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
48. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella "Perizia sull'importo per la previsione tecnico economica dei lavori di messa in pristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto nonché opere e infrastrutture connesse al medesimo" acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in € 133.552,60 (euro centotrentatremilacinquecentocinquantadue/60), maggiorata del 10 % per spese tecniche e del 22% per oneri fiscali.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F n. 5746, protocollo n. 0013024 del 9 luglio 2020).

